



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

UFFICIO PER LA PROMOZIONE DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO E LA RIMOZIONE DELLE
DISCRIMINAZIONI FONDATE SULLA RAZZA O SULL'ORIGINE ETNICA

AVVISO PUBBLICO DEL 15 MAGGIO 2026 PER LA SELEZIONE DI PROGETTI PER L'ISTITUZIONE O IL RAFFORZAMENTO DI CENTRI CONTRO LE DISCRIMINAZIONI MOTIVATE DA ORIENTAMENTO SESSUALE E IDENTITÀ DI GENERE

FAQ

FAQ N.12

L'articolo 3, comma 3, dell'Avviso prevede che *“le associazioni e le organizzazioni di cui al comma 1, lettera b), qualora soggetti proponenti in forma singola o in qualità di capofila, devono prevedere nel loro Statuto, da almeno tre anni, la tutela dei diritti delle persone LGBT+”*.

A tal proposito, si chiede di chiarire se tale previsione debba essere esplicitata nello statuto o se sia sufficiente il riferimento a vittime di discriminazione e violenza.

Ai fini dell'adempimento di cui all'articolo 3, comma 3, dell'Avviso pubblico, si specifica che dallo statuto deve essere chiaramente desumibile che l'associazione o l'organizzazione persegue, da almeno 3 anni, la finalità di tutelare i diritti delle persone LGBT+.

FAQ N.13

È ammissibile la presenza dello stesso professionista all'interno dei gruppi di lavoro di diverse proposte progettuali presentate da soggetti proponenti differenti nell'ambito del medesimo Avviso?

Si conferma l'ammissibilità in merito alla presenza del medesimo professionista all'interno di gruppi di lavoro afferenti distinte proposte progettuali presentate da soggetti proponenti differenti, in quanto l'Avviso pubblico non prevede specifiche cause di incompatibilità o di inammissibilità per tale fattispecie. Resta inteso che, in caso di ammissione al contributo di tali proposte progettuali, ciascun soggetto beneficiario dovrà garantire, in fase di rendicontazione, la netta separazione delle attività e l'assoluta assenza di sovrapposizioni orarie o di doppio finanziamento della medesima prestazione lavorativa.

FAQ N.14

L'articolo 8, comma 6, dell'Avviso prevede che è considerato ammissibile, a titolo di cofinanziamento, *“il valore figurativo della concessione in uso di beni immobili destinati allo svolgimento delle attività*



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

UFFICIO PER LA PROMOZIONE DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO E LA RIMOZIONE DELLE DISCRIMINAZIONI FONDATE SULLA RAZZA O SULL'ORIGINE ETNICA

medesime, secondo i criteri di valutazione e i limiti definiti dalle disposizioni vigenti e dalle Linee guida alla rendicontazione, allegata alla Convenzione di cui all'articolo 13, comma 3."

A tal proposito, si chiede se un immobile di proprietà del soggetto proponente, utilizzato per le attività del Centro, possa essere valorizzato in sede di presentazione della proposta progettuale e se la sua valorizzazione debba essere inserita nella categoria di costo C, sottocategoria "Spese per affitto locali". In caso affermativo, si chiede, inoltre, di conoscere eventuali linee guida e limiti per poter effettuare correttamente il calcolo della valorizzazione del bene immobile di proprietà utilizzato per le attività del Centro.

Ai fini dell'adempimento di cui all'articolo 8, comma 6, dell'Avviso pubblico, si precisa che il valore dell'immobile messo a disposizione dall'associazione e adibito a Centro contro le discriminazioni, oggetto di contributo UNAR, può essere inserito nel Piano Economico Finanziario (PEF) in sede di presentazione della proposta progettuale, specificamente all'interno della macrovoce "C. Locali" - voce "Spese per affitto".

Tale valorizzazione dovrà essere attestata in sede di rendicontazione mediante una perizia asseverata o una relazione di stima redatta da un soggetto indipendente qualificato. Tale documentazione dovrà essere corredata da un prospetto di calcolo analitico che evidenzia i criteri di determinazione del valore imputato, assumendo le quotazioni OMI della zona di riferimento quale valore massimo ammissibile.

A tal fine, si specifica che le modalità operative di dettaglio saranno successivamente specificate nelle Linee guida alla rendicontazione, allegata alla Convenzione di cui all'articolo 13, comma 3, dell'Avviso.

FAQ N.15

In relazione alle categorie professionali di cui all'articolo 6, comma 2, dell'Avviso, si chiede se la presenza di educatori professionali costituisca un requisito obbligatorio sia per la Linea di intervento A che per la Linea di intervento B.

Si conferma che, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 dell'Avviso pubblico, la presenza di tutte le figure professionali espressamente indicate nella disposizione – inclusa quella dell'educatore professionale – costituisce un requisito obbligatorio ai fini dell'ammissibilità della proposta. Si specifica, pertanto, che tali figure devono essere obbligatoriamente previste ed integrate nell'ambito delle proposte progettuali afferenti a entrambe le Linee di intervento (Linea A e Linea B).

Fanno eccezione a tale obbligatorio esclusivamente le figure del mediatore culturale/linguistico e del *peer mentor*, la cui attivazione resta facoltativa e subordinata alle specifiche esigenze del target di utenza intercettato dal progetto.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

UFFICIO PER LA PROMOZIONE DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO E LA RIMOZIONE DELLE
DISCRIMINAZIONI FONDATE SULLA RAZZA O SULL'ORIGINE ETNICA

FAQ N.16

L'articolo 8, comma 2, lett. g) prevede che *“le spese generali su base forfettaria si riferiscono ai costi indiretti di gestione dell'intero progetto”*. A tal proposito, si richiede se tale voce di costo sia da considerarsi esclusivamente legata alla gestione della sede fisica/immobile adibito a Centro, oppure se la quota forfettaria del 10% possa essere ripartita e imputata pro-quota tra i diversi componenti del partenariato in base ai rispettivi costi di gestione e operatività interni.

Con riferimento alle spese generali previste dall'articolo 8, comma 2, lett. g) dell'Avviso pubblico, si specifica che la quota complessiva di tali spese può essere liberamente ripartita e imputata pro-quota tra i diversi componenti del partenariato, sulla base delle rispettive esigenze operative interne. Resta fermo che la somma delle quote richieste da ciascun partner non potrà in alcun caso superare il tetto massimo complessivo del 10% del contributo complessivamente concesso.

FAQ N.17

L'articolo 4, comma 2, punto iii), lettera e), dell'Avviso prevede che il soggetto proponente debba *“assicurare l'assoluta assenza di sovrapposizioni orarie e di doppio contributo per le medesime voci di spesa, anche nel caso in cui siano impiegate le stesse risorse umane su entrambi i progetti”*. A tal proposito, si chiede di chiarire cosa si intende per *“assicurare l'assenza di sovrapposizioni orarie”*.

Ai fini dell'adempimento di cui all'articolo 4, comma 2, punto iii), lettera e), dell'Avviso pubblico, lo stesso soggetto può essere impiegato su entrambe le Linee di intervento, ma solo a condizione che il relativo monte ore complessivo non superi il limite massimo previsto dal relativo contratto di lavoro e che l'assoluta assenza di sovrapposizioni orarie sia rigorosamente tracciata e comprovata in fase di rendicontazione tramite appositi time-sheet mensili, debitamente firmati dal lavoratore e dal responsabile del progetto.

FAQ N.18

I limiti di caratteri previsti nel Formulario per la presentazione della proposta progettuale (Allegato 2) sono da intendersi spazi inclusi o esclusi?

I limiti dimensionali indicati nelle caselle di testo del Formulario di presentazione della proposta progettuale (Allegato 2) devono intendersi come comprensivi degli spazi.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

UFFICIO PER LA PROMOZIONE DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO E LA RIMOZIONE DELLE
DISCRIMINAZIONI FONDATE SULLA RAZZA O SULL'ORIGINE ETNICA

FAQ N.19

L'articolo 8, comma 6, dell'Avviso prevede che *“sono considerati ammissibili, a titolo di cofinanziamento, la valorizzazione delle ore di lavoro volontario effettivamente prestate per la realizzazione delle attività progettuali...”*. A tal proposito, si chiede di chiarire cosa si intende esattamente con la voce "Valorizzazione del lavoro volontario" e con quale modalità dovrà essere rendicontata.

Ai fini dell'adempimento di cui all'articolo 8, comma 6, dell'Avviso pubblico, si precisa che per “valorizzazione del lavoro volontario” si intende l'attribuzione di un valore economico figurativo alle ore di attività effettivamente prestate dai volontari per la realizzazione del progetto, da computare a titolo di cofinanziamento. Il calcolo della quota oraria deve essere effettuato nei limiti delle retribuzioni previste per mansioni identiche o analoghe dai rispettivi Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL). In sede di rendicontazione, il beneficiario dovrà garantire la tracciabilità delle attività tramite apposita documentazione probatoria, che includerà indicativamente copertura assicurativa, lettera di incarico, time-sheet / registro presenze e prospetto di calcolo del valore imputato al Progetto.

Si specifica, infine, che le modalità operative di dettaglio saranno definite all'interno delle Linee guida alla rendicontazione, che verranno allegate alla Convenzione di cui all'articolo 13, comma 3, dell'Avviso.

FAQ N.20

L'articolo 3, comma 3, dell'Avviso prevede che *“le associazioni e le organizzazioni di cui al comma 1, lettera b), qualora soggetti proponenti in forma singola o in qualità di capofila, devono essere iscritte nell'apposito RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore), quale registro telematico istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali”*. Un'organizzazione non iscritta al RUNTS può partecipare all'ATS come partner?

Si conferma che in caso di ATS costituita tra soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lett. b) dell'Avviso, è sufficiente che il soggetto Capofila sia in possesso del requisito di iscrizione al RUNTS. I requisiti previsti dall'articolo 3, comma 3, dell'Avviso si applicano, infatti, alle associazioni e organizzazioni operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto alle vittime di discriminazione o violenza fondate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere di cui al comma 1, lettera b) del medesimo articolo, che intendano candidarsi in qualità di soggetti proponenti singoli o di soggetti Capofila di un'Associazione Temporanea di Scopo (ATS).

In caso di ATS, il possesso di tali requisiti deve essere garantito, altresì, da almeno un'associazione o organizzazione di cui alla lettera b) facente parte dell'ATS, qualora il soggetto capofila sia un ente locale di cui alla lettera a), comma 1 del medesimo articolo 3.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

**UFFICIO PER LA PROMOZIONE DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO E LA RIMOZIONE DELLE
DISCRIMINAZIONI FONDATE SULLA RAZZA O SULL'ORIGINE ETNICA**

FAQ N.21

Un soggetto che sta attualmente partecipando (in qualità di capofila o di componente di un'ATS) a un progetto ancora in corso finanziato a valere sull'Avviso UNAR del 24 luglio 2024, può presentare domanda di partecipazione a valere sull'Avviso del 15 maggio 2026?

In caso di ammissione al contributo, è consentita la contemporanea attuazione dei due progetti?

Sì, è possibile presentare domanda di partecipazione a valere sull'Avviso del 15 maggio 2026, anche in concomitanza di un progetto ancora in corso a valere sull'Avviso del 24 luglio 2024.

Tuttavia, in caso di ammissione a contributo, si specifica che — come espressamente disposto dall'articolo 13, comma 7 dell'Avviso del 15 maggio 2026 — qualora i soggetti beneficiari siano già aggiudicatari dell'Avviso del 24 luglio 2024, la sottoscrizione della Convenzione di cui all'articolo 13, comma 3, dell'Avviso in oggetto deve avvenire esclusivamente a seguito della conclusione del progetto finanziato nell'ambito del suddetto Avviso del 24 luglio 2024 e previa ricezione della formale comunicazione di approvazione della relativa rendicontazione a saldo da parte dell'UNAR.

FAQ N.22

Nell'ambito della Linea B, è possibile prevedere ed imputare a budget voci di spesa dedicate ad attività ludiche, ricreative o di socializzazione a favore delle persone accolte nelle strutture residenziali?

No, non sono ammissibili voci di spesa dedicate ad attività ludiche o ricreative, in quanto non riconducibili alle finalità dell'Avviso e non rientranti tra le spese ammissibili di cui all'articolo 8, comma 2.

FAQ N.23

L'Avviso prevede una tempistica massima o indicativa, all'interno del cronoprogramma delle attività, entro la quale il Centro contro le discriminazioni di cui alla Linea A) deve essere effettivamente aperto e operativo?

L'Avviso non fissa un termine perentorio per l'apertura del Centro contro le discriminazioni di cui alla Linea A), demandando ai soggetti proponenti la definizione del relativo cronoprogramma in funzione delle caratteristiche progettuali e delle specificità del contesto territoriale di riferimento. Resta comunque inteso che, ai fini della predisposizione di una pianificazione efficace e coerente con gli obiettivi dell'Avviso, si raccomanda di contenere quanto più possibile la fase iniziale di avvio e di set-up logistico, al fine di assicurare la tempestiva attivazione del Centro e la piena operatività dei servizi rivolti all'utenza sin dalle prime fasi di attuazione del progetto.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

UFFICIO PER LA PROMOZIONE DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO E LA RIMOZIONE DELLE DISCRIMINAZIONI FONDATE SULLA RAZZA O SULL'ORIGINE ETNICA

FAQ N.24

Come può essere garantita la quota di cofinanziamento e in che modo dovrà essere dimostrata in sede di rendicontazione?

Il cofinanziamento può essere garantito tramite risorse finanziarie proprie dei soggetti proponenti oppure mediante la valorizzazione delle ore di lavoro volontario effettivamente prestate per la realizzazione delle attività progettuali o della concessione in uso di beni immobili destinati allo svolgimento delle attività medesime. In sede di rendicontazione, la quota di cofinanziamento dovrà essere dimostrata tramite idonea documentazione giustificativa, secondo le modalità operative di dettaglio che saranno definite all'interno delle Linee guida alla rendicontazione, che verranno allegate alla Convenzione di cui all'articolo 13, comma 3, dell'Avviso.

FAQ N.25

In quali categorie di spesa dell'Allegato 3 “Piano economico finanziario” devono essere imputati, sia per la Linea A sia per la Linea B, i costi relativi alla polizza assicurativa RC verso terzi e alla fidejussione bancaria o assicurativa?

I costi relativi alla polizza di responsabilità civile verso terzi (RCT) per il personale di progetto e all'emissione della fidejussione bancaria o della polizza fideiussoria assicurativa devono essere complessivamente imputati all'interno della Macro-voce G - Spese generali.

FAQ N.26

In quale fase della procedura deve essere trasmessa la perizia asseverata da un tecnico abilitato, volta ad attestare l'idoneità dei locali adibiti a Centro contro le discriminazioni (Linea A) o a Centro con adeguate condizioni di vitto e alloggio (Linea B)?

Ai sensi dell'articolo 13, comma 4, dell'Avviso, la perizia asseverata da un tecnico abilitato che attesti l'idoneità dei locali adibiti a Centro deve essere presentata a seguito dell'approvazione della graduatoria di cui all'articolo 13 dell'Avviso, in sede di stipula della Convenzione di cui al comma 5 del medesimo articolo.